



### Nota n. 3

## L'impatto ambientale dei conflitti armati: prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio

*Molteplici, gravi, duraturi e spesso irreversibili sono gli effetti collaterali dei conflitti armati internazionali a danno dell'ambiente e degli ecosistemi naturali. La comunità internazionale ha iniziato a prestare maggiore attenzione alla protezione dell'ambiente in tempo di guerra in seguito alla distruzione delle foreste durante la guerra in Vietnam fra il 1955 e il 1975. Successive mobilitazioni internazionali hanno condotto alla conclusione di due trattati internazionali che hanno impresso un nuovo corso alla tutela internazionale dell'ambiente: il Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 e la Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari (ENMOD) del 1977. Ad oggi, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, lanciare un attacco con la consapevolezza che abbia la conseguenza di causare danni gravi, estesi e duraturi sull'ambiente naturale, costituisce un crimine di guerra. Tale evoluzione del diritto internazionale umanitario testimonia una presa di coscienza della necessità di tutelare giuridicamente la biodiversità e i diversi ecosistemi riconoscendo come crimine internazionale condotte ambientali dannose. Ulteriori passi in avanti potrebbero essere compiuti per garantire una maggiore tutela ambientale nel diritto internazionale: la codificazione del crimine di ecocidio nello Statuto della CPI e una nuova Convenzione internazionale - promossa dal Consiglio d'Europa - sono alcuni dei possibili strumenti per progredire in tal senso.*

### 1. La protezione ambientale durante i conflitti armati: fonti di diritto pattizio

Nel diritto della guerra, la protezione ambientale durante i conflitti armati è tutelata - direttamente ed indirettamente - da numerose disposizioni all'interno di alcuni significativi trattati internazionali.

L'art. 23(g) del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre del 1907<sup>1</sup> vieta atti volti a "distruggere o sequestrare le proprietà del nemico, a meno che tale distruzione o sequestro non sia imperativamente richiesto dalle necessità della guerra". Nonostante non vi sia un esplicito riferimento all'ambiente, il richiamo alla proprietà umana protegge potenzialmente le risorse naturali di proprietà dello Stato, come nel caso di impianti petroliferi e raffinerie che potrebbero agevolmente divenire obiettivi militari.

Dopo la fine del Primo conflitto mondiale, si prende atto dei gravi effetti ambientali causati dall'utilizzo massivo di gas nocivi durante la guerra. Difatti, il **Protocollo di Ginevra per la**

<sup>1</sup> [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/IV-Convenzione-dellAja-concernente-le-leggi-e-gli-usi-della-guerra-terrestre-e-regolamento-annesso-1907/112](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/IV-Convenzione-dellAja-concernente-le-leggi-e-gli-usi-della-guerra-terrestre-e-regolamento-annesso-1907/112)

**proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altro tipo, e di metodi guerra batteriologici del 1925** fornisce un primo quadro per la protezione dell'ambiente durante i conflitti armati, riconoscendo le conseguenze pericolose dell'uso delle armi chimiche anche in riferimento agli ecosistemi naturali.

La **protezione dell'ambiente nel contesto bellico** ha assunto maggiore rilevanza all'interno del dibattito internazionale **a partire dal 1945**, come conseguenza dei potenziali effetti negativi sull'ambiente della sperimentazione di armamenti nucleari. La **Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949**<sup>2</sup> agli **articoli 53 e 147** vieta la distruzione e l'appropriazione illegale e sconsiderata della proprietà in assenza di necessità militari.

Una maggiore sensibilità pubblica per la tutela dell'ambiente durante i conflitti armati si è registrata durante la **guerra del Vietnam (1955-1975)** in seguito alla distruzione delle foreste e all'utilizzo di napalm<sup>3</sup> sulle foreste di mangrovie. Nella **seconda metà degli anni settanta**, si avverte la necessità di aggiornare le Convenzioni di Ginevra del 1949 alla mutata realtà geopolitica e sociale. Nel **1977**, dunque, con **l'adozione dei due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni** del 1949 vennero ridefinite le tipologie dei conflitti armati includendo, fra quelli a carattere internazionale, le guerre di liberazione contro le dominazioni coloniali, l'occupazione straniera e i regimi razzisti. Così facendo si diede spazio a **maggiori tutele per chi meno può difendersi** dagli attacchi indiscriminati: **i civili innanzitutto, ma anche l'ambiente e le risorse naturali**<sup>4</sup>.

Il **Primo protocollo addizionale** alle Convenzioni di Ginevra del 1949 **adottato nel 1977**<sup>5</sup> proibisce per la prima volta espressamente che l'ambiente venga utilizzato come specifico obiettivo militare. **L'articolo 35 (3)** vieta *"l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale"*. **L'art. 48** enuncia la regola fondamentale in tema di protezione della popolazione civile imponendo alle parti di curare, "in ogni momento", la distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra beni di carattere civile e gli obiettivi militari. **L'art. 51**, vieta inoltre gli attacchi diretti nei confronti della popolazione civile anche a titolo di rappresaglia nonché gli "attacchi indiscriminati". Il successivo **art. 52** offre la definizione di "obiettivo militare" vietando contestualmente l'attacco o la rappresaglia su beni di carattere civile. **L'articolo 55** afferma che *"la guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, comprendendo in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione."* Tale disposizione impone, quindi, obblighi di dovuta diligenza in capo agli Stati parte, che sono tenuti ad effettuare una valutazione di impatto ambientale in via preventiva al lancio di operazioni militari, su base continuativa, in operazioni sia offensive che difensive. Il **secondo comma dell'articolo 55**, inoltre, vieta *"gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia"*. Infine, **l'art. 56**, indica le norme di protezione per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose (come dighe idriche e centrali nucleari) a causa dei danni che possono derivare all'incolumità della popolazione civile.

<sup>2</sup> [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-IV-relativa-alla-protezione-delle-persone-civili-in-tempo-di-guerra-1949/134](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-IV-relativa-alla-protezione-delle-persone-civili-in-tempo-di-guerra-1949/134)

<sup>3</sup> Miscela che ha la proprietà di bruciare lentamente e viene usata come ingrediente di bombe o dispositivi incendiari.

<sup>4</sup> <https://www.analisedifesa.it/2022/03/i-danni-ambientali-nei-conflitti-tra-diritto-e-obiettivi-militari/>

<sup>5</sup> [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Protocollo-I-addizionale-alle-convenzioni-di-Ginevra-del-12-agosto-1949-relativo-alla-protezione-delle-vittime-dei-conflitti-armati-internazionali/135](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-I-addizionale-alle-convenzioni-di-Ginevra-del-12-agosto-1949-relativo-alla-protezione-delle-vittime-dei-conflitti-armati-internazionali/135)

Il **Secondo Protocollo Addizionale del 1977**<sup>6</sup>, sulla scorta delle esperienze delle guerre civili combattute in Africa, Asia ed America del Sud, detta la disciplina dei conflitti armati non internazionali, le cui vittime erano state, fino a tale momento tutelate dall'art. 37 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (principi di diritto umanitario di carattere consuetudinario). Con tali Protocolli si pone fine alla tradizionale bipartizione fra diritto dell'Aja - relativo a mezzi e metodi di combattimento - e diritto di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati, dando origine al **moderno Diritto Internazionale Umanitario**<sup>8</sup>.

La **Conferenza del Comitato sul disarmo del maggio 1977**<sup>9</sup> ha dato origine alla **Convenzione sulla proibizione dell'uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione dell'ambiente** - nota come **Convenzione "Enmod" (1977)**<sup>10</sup>. Nel **giugno del 1992 a Rio de Janeiro** si incontrano i rappresentanti di 172 Paesi e la comunità internazionale compie un passo in avanti decisivo circa la consapevolezza collettiva dell'importanza della tematica ambientale per il benessere e la prosperità di ogni Nazione e di tutti i Popoli della terra. L'obbligo di proteggere l'ambiente naturale in tempo di conflitto armato viene ribadito dal **principio 24 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo del 1992**<sup>11</sup>: *"la guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati rispetteranno il diritto internazionale relativo alla protezione dell'ambiente in tempi di conflitto armato e coopereranno al suo progressivo sviluppo secondo necessità."*

La Corte Penale Internazionale è il primo e unico tribunale internazionale permanente che persegue gli individui colpevoli di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione. **L'articolo 8(2)(b)(iv) dello Statuto della Corte Penale Internazionale**<sup>12</sup> del **1998** annovera tra i crimini di guerra i **crimini contro l'ambiente** perseguendo di fatto *"il lancio intenzionale di un attacco con la consapevolezza che tale attacco causerà [...] danni diffusi, a lungo termine e gravi all'ambiente naturale, che sarebbero chiaramente eccessivi in relazione al vantaggio militare globale, concreto e diretto previsto"*. Al giorno d'oggi, in virtù dello Statuto della Corte Penale Internazionale, lanciare un attacco con la consapevolezza che abbia la conseguenza di causare danni gravi, estesi e duraturi sull'ambiente naturale, è perseguibile come crimine di guerra. **La tutela dell'ambiente è dunque condizionata all'accertamento della sussistenza del conflitto armato di carattere internazionale e del danno manifestatamente sproporzionato rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti - danno esteso, duraturo e grave. La Corte Penale Internazionale può perseguire esclusivamente la condotta di persone fisiche.** Tuttavia, nel dibattito sulla criminalizzazione dell'ecicidio, si avverte la necessità di prevedere forme di responsabilità per le grandi imprese multinazionali e per le persone giuridiche più in generale.

Ciò testimonia, da un lato, una sempre maggiore consapevolezza della necessità di **tutelare giuridicamente la biodiversità** e i diversi ecosistemi **sanzionando a livello internazionale**

---

<sup>6</sup> [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Protocollo-II-addizionale-alle-Convenzioni-di-Ginevra-del-1949-relativo-ai-conflitti-armati-non-internazionali-1977/136](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-II-addizionale-alle-Convenzioni-di-Ginevra-del-1949-relativo-ai-conflitti-armati-non-internazionali-1977/136)

<sup>7</sup> Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune, l'articolo 3, che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli stati contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza.

<sup>8</sup> <https://www.analisdifesa.it/2022/03/i-danni-ambientali-nei-conflitti-tra-diritto-e-obiettivi-militari/>

<sup>9</sup> In risposta all'impiego massiccio dell'agente Orange in Vietnam.

<sup>10</sup> Data della ratifica in Italia: 27 novembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n 4 del 06 novembre 1982). Entrata in vigore per l'Italia: 27 novembre 1981.

<sup>11</sup> <http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/documents/@@Rio%20Declaration.pdf>

<sup>12</sup> [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Statuto-della-Corte-Penale-Internazionale-1998/178](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-della-Corte-Penale-Internazionale-1998/178)

**condotte ambientali dannose**; dall'altro l'incompletezza della regolamentazione **nel Diritto Internazionale** circa i **danni provocati all'ambiente**.

## **2. Fonti di diritto umanitario consuetudinario**

Al di là delle disposizioni dei trattati, la tutela dell'ambiente in tempo di guerra è salvaguardata anche da **norme consuetudinarie di diritto internazionale umanitario**:

- Secondo il **principio di necessità**, perché possano considerarsi lecite, le armi e le tattiche che implicano l'uso della forza devono essere ragionevolmente necessarie al raggiungimento di un obiettivo militare. Di conseguenza, risultano illecite le azioni intese a distruggere o impadronirsi delle proprietà del nemico che non sono richieste da esigenze belliche. Nonostante non venga direttamente menzionato, l'ambiente sembra essere incluso nel suddetto concetto di proprietà, ricevendo pertanto protezione solo in via indiretta.<sup>13</sup>
- Il **principio di discriminazione** prevede che la protezione ambientale nei conflitti armati possa derivare dalla distinzione tra obiettivi militari e civili: per tale motivo attacchi mirati nei confronti di aree significative dal punto di vista ambientale come parchi nazionali e foreste costituirebbero violazione del suddetto principio.
- Sono contrarie al **principio di umanità** armi o tattiche che causano inutili sofferenze alle vittime. Di conseguenza, ogni forma di danno ecologico volontario come l'avvelenamento delle riserve d'acqua o la distruzione dei terreni agricoli appare rientrare nel campo di applicazione del presente divieto.
- Il **principio di proporzionalità** richiede che il danno incidentale nei confronti dell'ambiente non sia eccessivo in relazione al vantaggio militare previsto da un attacco a un obiettivo bellico.

## **3. I principi sulla protezione dell'ambiente durante i conflitti armati**

Il **7 dicembre 2022** l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una **risoluzione**<sup>14</sup> che adotta i **principi sulla protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati** elaborati dalla **Commissione di diritto internazionale** delle Nazioni Unite. Tale Commissione è stata **istituita** dall'Assemblea generale con la **risoluzione del 21 novembre 1947 n. 174 (II)**, che ne ha approvato lo statuto, **per promuovere "lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione"**. Nel documento approvato dall'Assemblea generale, di particolare importanza è il **principio 9** che definisce la **responsabilità internazionale dello Stato per danni ambientali**: **"un atto internazionalmente illecito di uno Stato, in relazione a un conflitto armato, che causa un danno all'ambiente comporta la responsabilità internazionale di tale Stato, che ha l'obbligo di riparare integralmente tale danno, compreso il danno all'ambiente in sé e per sé."**

---

<sup>13</sup> [https://www.opiniojuris.it/la-protezione-dellambiente-durante-i-conflitti-armati-nel-diritto-internazionale/#\\_ftn9](https://www.opiniojuris.it/la-protezione-dellambiente-durante-i-conflitti-armati-nel-diritto-internazionale/#_ftn9)

<sup>14</sup> <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/741/64/PDF/N2274164.pdf?OpenElement>

#### **4. Il Consiglio d'Europa**

Crescente è l'impegno del Consiglio d'Europa sulle tematiche ambientali, non solo in relazione ai conflitti:

##### ***a) La Risoluzione dell'Assemblea parlamentare 2398 del 2021***

A testimonianza di tale interesse, deve essere citata **la Risoluzione 2398 del 2021**<sup>15</sup> dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle **questioni di responsabilità penale e civile nel contesto del cambiamento climatico**. Tale documento, premesso che gli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la **Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1992)** e l'**Accordo di Parigi (2015)** hanno assunto impegni concreti per la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra e per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, sostiene che l'adesione a questi due trattati implichi il riconoscimento di una **responsabilità giuridica circa i cambiamenti climatici a livello nazionale, europeo ed internazionale**. Dunque, l'Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a garantire la disponibilità di strumenti giuridici adeguati per rispondere ai danni ambientali e di altro tipo causati dai cambiamenti climatici. In questo contesto, è essenziale l'accesso ai rimedi giudiziari (civili, penali e amministrativi) sia per prevenire che per risarcire i danni causati dai cambiamenti climatici. Inoltre, per **rafforzare la responsabilità penale** per atti e omissioni che potrebbero avere un impatto sul cambiamento climatico o causare altri gravi danni ambientali, l'Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a garantire che **i crimini ambientali più gravi siano puniti con adeguata severità**, adeguando la loro legislazione penale e perseguendo efficacemente gli autori di tali crimini. Inoltre, l'Assemblea sollecita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione del **reato di ecicidio nella legislazione penale nazionale** e a considerare **il riconoscimento della giurisdizione universale per l'ecicidio e i crimini ambientali più gravi** anche nello **Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998**.

##### ***b) Il Rapporto dell'Assemblea parlamentare sull'impatto ambientale dei conflitti armati***

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella sessione del 25 gennaio 2023 ha esaminato un **Rapporto inerente all'impatto ambientale dei conflitti armati**<sup>16</sup>. Il Rapporto rileva che **il quadro giuridico internazionale esistente garantisce una limitata protezione dell'ambiente in tempi di conflitto armato**. Sulla scorta del Rapporto, sono stati approvati in plenaria la **Risoluzione 2477** e la **Raccomandazione 2246**<sup>17</sup> riguardanti la tutela dell'ambiente durante conflitti armati. Tali documenti evidenziano la crescente accettazione a livello mondiale del fatto che il **diritto a un ambiente sano** costituisca un **diritto umano** e - a ragione di ciò - sostengono che gli Stati possano avere obblighi extraterritoriali derivanti dai conflitti armati. L'Assemblea rileva che il Consiglio d'Europa ha sviluppato diversi strumenti giuridici per proteggere l'ambiente: tra di essi i più importanti sono la **Convenzione sulla responsabilità civile per i danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente** (ETS n. 150) e la **Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale** (ETS n. 172). I citati

<sup>15</sup> <https://pace.coe.int/en/files/29512/html>

<sup>16</sup> <https://pace.coe.int/pdf/f90de0d5d2942f890b6915025af39fefaed26aa32b1662eba75c5de5c3c3d9d2/doc.%2015674.pdf>

<sup>17</sup> <https://pace.coe.int/en/files/31600/html> (risoluzione); <https://pace.coe.int/en/files/31601/html> (raccomandazione)

documenti esortano anche gli Stati a **consolidare un quadro giuridico che possa garantire una maggiore protezione dell'ambiente durante i conflitti armati** per monitorare le violazioni e affrontare le richieste di risarcimento. A tal proposito, l'Assemblea deplora il fatto che gli **strumenti giuridici esistenti**, difatti, **manchino di universalità** in termini di ratifiche, di precisione dei termini utilizzati.

**Considerando che il Consiglio d'Europa è stato un laboratorio di strumenti giuridici per la codificazione dei diritti umani e dello Stato di diritto in Europa e al di fuori di essa, l'Assemblea parlamentare ritiene che il Consiglio d'Europa debba assumere un ruolo guida nell'elaborazione di tali strumenti** per prevenire danni ambientali massicci e per ridurre il più possibile l'entità di tali danni durante i conflitti armati e le loro conseguenze. In questa ottica, l'Assemblea Parlamentare - ribadendo quanto sostenuto nella precedente Risoluzione 2398 - ritiene anche necessario **codificare il crimine di ecicidio sia nella legislazione nazionale che nel diritto internazionale.**

### ***c) L'elaborazione di una nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale***

Il **23 novembre 2022** il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha istituito il **Comitato di esperti per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (PC-ENV), incaricato di elaborare una nuova Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.** Il Comitato dovrà, quindi, redigere entro il 30 giugno 2024 un progetto di Convenzione che sostituisca la precedente Convenzione europea (ETS n. 172)<sup>18</sup>. "La nuova Convenzione del Consiglio d'Europa potrebbe fornire un quadro globale comune, stabilendo una base generale di diritto penale paneuropeo, in linea con la natura transfrontaliera della sfida ambientale che deve essere affrontata"<sup>19</sup>. La nuova convenzione potrebbe anche offrire la possibilità di **codificare il reato di ecicidio nell'ambito del Consiglio d'Europa.**

## ***5. Genesi ed evoluzione del concetto di ecicidio***

Nel 1970 il biologo statunitense Arthur Galston conia il termine ecicidio per descrivere i danni causati dal cosiddetto "agente arancio", defoliante che l'esercito statunitense sparse in enormi quantità sulle foreste tropicali durante la guerra del Vietnam. Nel 1972, alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, il primo ministro svedese Olof Palme evoca **l'idea di ecicidio come crimine internazionale**, accusando di esso il governo americano. Nel 1973 Richard Falk, docente di Diritto internazionale della Princeton University, fornisce la prima definizione giuridica di questo termine proponendo la conclusione di una **Convenzione sul Crimine di Ecicidio**, sul modello della *Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide* dell'ONU del 1948<sup>20</sup>. L'articolo 2 del documento elenca atti qualificabili come

---

<sup>18</sup> Mandato del Comitato di esperti per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (PC-ENV): [https://search.coe.int/cm/Pages/result\\_details.aspx?ObjectId=0900001680a91ebb](https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a91ebb)

<sup>19</sup> <https://www.coe.int/en/web/cdpc/-/council-of-europe-to-draft-a-new-global-convention-to-protect-the-environment-through-criminal-law>

<sup>20</sup> Richard A. Falk, *Environmental Warfare and Ecocide— Facts, Appraisal and Proposals* (1973) 9 *Revue Belge de Droit International*, 1 annex at 21-24 (A Proposed International Convention on the Crime of Ecocide).

ecocidio che sono stati *"commessi con l'intento di perturbare o distruggere, in tutto o in parte, un ecosistema umano"*<sup>21</sup>.

#### Article II

In the present Convention, ecocide means any of the following acts committed with intent to disrupt or destroy, in whole or in part, a human ecosystem :

- a) The use of weapons of mass destruction, whether nuclear, bacteriological, chemical, or other;
- b) The use of chemical herbicides to defoliate and deforest natural forests for military purposes;
- c) The use of bombs and artillery in such quantity, density, or size as to impair the quality of soil or the enhance the prospect of diseases dangerous to human beings, animals, or crops;
- d) The use of bulldozing equipment to destroy large tracts of forest or cropland for military purposes;
- e) The use of techniques designed to increase or decrease rainfall or otherwise modify weather as a weapon of war;
- f) The forcible removal of human beings or animals from their habitual places of habitation to expedite the pursuit of military or industrial objectives.

Nel 1985, il Relatore speciale delle Nazioni Unite della sottocommissione per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela delle minoranze dell'ECOSOC, Benjamin Whitaker<sup>22</sup> propone l'inclusione dell'"ecocidio" nella definizione di "genocidio", descrivendolo come: *"alterazioni negative, spesso irreparabili, dell'ambiente - ad esempio attraverso esplosioni nucleari, armi chimiche, gravi inquinamenti e piogge acide, o la distruzione della foresta pluviale - che minacciano l'esistenza di intere popolazioni, sia deliberatamente che per negligenza criminale"*.

Nonostante, dunque, si siano susseguiti numerosi tentativi di codificazione della fattispecie di ecocidio, da un punto di vista giuridico l'ecocidio - inteso come la distruzione consapevolmente perpetrata di un ambiente naturale - non ha mai avuto una definizione precisa. **Nel novembre del 2020, dodici avvocati esperti di diritto internazionale - riuniti nella coalizione *Stop Ecocide International*<sup>23</sup>(SEI) - si sono messi al lavoro per formulare una definizione del reato di ecocidio<sup>24</sup>**. Interessante evidenziare che il sottotitolo dei lavori del Comitato di esperti incaricato di formulare una definizione del crimine di ecocidio sia "Dopo 75 anni dai crimini contro l'umanità e dal genocidio conati a Norimberga". Attinge al c.d. "spirito" di Norimberga la scelta di individuare nel diritto penale la tecnica per sancire un consenso attorno ad un valore che si assume come universale, ovvero la tutela della casa comune dell'umanità. Inoltre, alla definizione normativa di ecocidio conseguirà la messa a punto di un sistema sanzionatorio, secondo un approccio retributivo o restaurativo, per evitare che la penalizzazione si limiti ad una funzione meramente simbolica.

Nel **giugno 2021** il gruppo di lavoro SEI ha concordato la **definizione giuridica di ecocidio** come *"atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti"*. Gli avvocati del Sei hanno chiesto che questo reato venga aggiunto ai crimini - crimini di guerra,

---

<sup>21</sup> La struttura, in effetti, è la stessa della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio del 1948, che all'articolo II chiarifica che "per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale (...)"

<sup>22</sup> Rapporto Whitaker: <http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/whitaker/>

<sup>23</sup> <https://www.stopecocide.earth/>

<sup>24</sup>

[https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2021/03/Fronza\\_LP.pdf](https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2021/03/Fronza_LP.pdf)

crimini contro l'umanità e genocidi - di cui si occupa la Corte penale internazionale, affinché esso possa, così, rientrare nella giurisdizione penale internazionale.

### ***Il dibattito sull'ecocidio in seno all'Unione Europea***

L'**Unione europea** sta cercando di introdurre **un regime coerente** che obblighi gli Stati membri a **proteggere l'ambiente**. In tale quadro, il dibattito comunitario sta riflettendo sulla possibilità di introdurre **l'ecocidio come crimine internazionale** per poter garantire una maggiore tutela dell'ambiente sia durante i conflitti armati che in tempo di pace.

A tal proposito, la **Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia**<sup>25</sup> al punto 12 " *sottolinea che la biodiversità e i diritti umani sono interconnessi e interdipendenti e ricorda gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani intesi a tutelare la biodiversità dalla quale tali diritti dipendono, tra l'altro fornendo ai cittadini la possibilità di partecipare alle decisioni che riguardano la biodiversità e predisponendo mezzi di ricorso effettivi nei casi di perdita e degrado della biodiversità; esprime sostegno agli sforzi normativi incipienti a livello internazionale in relazione ai reati ambientali; incoraggia a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a **promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI)**.*"

Inoltre, il Parlamento europeo con la **risoluzione del 20 maggio 2021 sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali**<sup>26</sup> " *prende atto del crescente impegno da parte degli Stati membri ad adoperarsi per il riconoscimento dell'ecocidio a livello nazionale e internazionale; chiede alla Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia dell'UE.*"

La volontà e la necessità di un sistema più organico per la tutela ambientale nel contesto comunitario trovano ulteriore conferma nella decisione del **15 dicembre 2021** della **Commissione europea** di presentare la **proposta di modifica della Direttiva UE 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente**.<sup>27</sup> Nel corso di un processo di revisione della Direttiva condotto dalla Commissione tra il 2019 e il 2020<sup>28</sup>, a fronte non solo della crescita del fenomeno della criminalità ambientale fuori e dentro l'Unione europea, ma anche in ragione degli scarsi risultati ottenuti dalla Direttiva fino ad allora, è emersa la **necessità di definire in modo più chiaro gli illeciti penali previsti** e di includere nuove fattispecie criminose, rivedere e aggiungere nuove forme di sanzioni nonché di **rinforzare la cooperazione fra Stati membri e oltre confine**<sup>29</sup>.

La Commissione ha, dunque, lanciato una consultazione pubblica tra febbraio e maggio 2021 volta a migliorare tale normativa e successivamente ha presentato una proposta di modifica attivando, così, la procedura legislativa ordinaria. Fino ad aprile 2022 sono giunte

---

<sup>25</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0014_IT.html)

<sup>26</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0259&from=ET>

<sup>27</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0851&from=HU#:~:text=L'attuale%20legislazione%20dell'UE,sue%20conclusioni%20nell'ottobre%202021>.

La direttiva definisce una serie di reati gravi a danno dell'ambiente e richiede agli Stati membri dell'Unione europea di introdurre sanzioni penali effettive e proporzionate che costituiscano un deterrente per tali reati, sia che vengano commessi intenzionalmente che in seguito a grave negligenza.

<sup>28</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32008L0099>

<sup>29</sup> <https://noecomafia.legambiente.it/2023/01/31/liter-di-revisione-della-direttiva-europea-sulla-tutela-penale-dellambiente/>



osservazioni dalla collettività e pareri positivi del Comitato Economico e Sociale<sup>30</sup>, mentre la **Commissione per gli affari giuridici (JURI) del Parlamento europeo e i membri del Consiglio stanno lavorando sul testo presentato dalla Commissione europea. Il 17 aprile 2023 in sessione plenaria il Parlamento europeo dovrebbe discutere la proposta di modifica della direttiva elaborata dalla commissione JURI. Nell'attuale testo, l'ecocidio è menzionato nel preambolo<sup>31</sup>, ma non nel dispositivo principale dove sono elencati i reati.** Il riconoscimento dell'**ecocidio** come nuovo reato creerebbe un **deterrente applicabile ai danni più gravi e duraturi all'ambiente**. Riconoscere l'ecocidio come un crimine nella direttiva europea permetterebbe, inoltre, di sostenere e rafforzare le leggi ambientali esistenti in tutti gli Stati membri dell'UE. **La positivizzazione dell'ecocidio come crimine a livello di diritto europeo** costituirebbe anche un importante **precedente internazionale**.

Uno studio co-finanziato dal Programma Giustizia dell'UE e dallo European Law Institute di Vienna<sup>32</sup> propone di disciplinare il reato di ecocidio nel diritto dell'UE sia utilizzando gli **emendamenti alla citata Direttiva**, sia presentando una **proposta di Decisione del Consiglio dell'UE che preveda per l'Ufficio del Pubblico Procuratore Europeo (EPPO) istituito nel 2017 la possibilità di perseguire il crimine di ecocidio<sup>33</sup>**.

*A cura di Angela Mattiello*

*Ha collaborato Elisabetta Belardo, nell'ambito di un tirocinio formativo svolto presso il Servizio Affari internazionali del Senato della Repubblica.*

---

<sup>30</sup> Il 23 marzo 2022 il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) ha pubblicato il suo parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente e che abroga la direttiva 2008/99/CE. "Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e di sostituire la direttiva 2008/99/CE, in quanto detta proposta affronta le principali carenze dell'attuale direttiva e mira a far fronte all'aumento dei reati ambientali in Europa".

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022AE0089&from=EN>

<sup>31</sup> "16) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni in funzione della gravità del reato commesso. Se sono stati provocati il decesso o lesioni gravi alle persone e se questi elementi non sono già costitutivi del reato, essi potrebbero essere considerati circostanze aggravanti. Analogamente il reato ambientale che causa danni rilevanti, irreversibili o duraturi a un intero ecosistema dovrebbe costituire una circostanza aggravante a causa della sua gravità, anche in casi comparabili all'ecocidio. Poiché la possibilità di generare profitti illeciti o di evitare illegalmente spese attraverso reati ambientali è un importante incentivo per la criminalità, è opportuno tenerne conto nel determinare il livello adeguato delle sanzioni nei singoli casi."

<sup>32</sup> ELI, Eli Report on ecocide: Model rules for an EU Directive and a Council Decision, January 2023.

<sup>33</sup> L'Ufficio del Pubblico Procuratore Europeo (EPPO) è stato istituito con il Regolamento UE/1939/2017 ed è l'organo competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati UE, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla cd. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371). L'Italia ha recepito la Direttiva 2017/1371 con il d. lgs. 75/2020, attuativo della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 117 del 2019. L'EPPO è diventato operativo il 1° giugno 2021. <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01369709.pdf>